

**IMPRESE FERROVIARIE**

(elenco allegato)

Loro Sedi

**RETE FERROVIARIA ITALIANA**

**Direzione Tecnica**

Piazza della Croce Rossa, 1

00161 Roma

p.c. **Costruttori veicoli ferroviari**

(elenco allegato)

Loro Sedi

p.c. **Associazioni di settore**

(elenco allegato)

Loro Sedi

p.c. **Verificatori indipendenti di sicurezza**

(elenco allegato)

Loro Sedi

p.c. **Centri di Formazione**

(elenco allegato)

Loro Sedi

p.c. **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI**

**TRASPORTI**

**Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i  
sistemi informativi e statistici**

*Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario*

Via Caracci, 36

00157 Roma

**Oggetto:** linee guida ANSF per la registrazione dei veicoli sul registro di immatricolazione nazionale (RIN) – Gestione della fase iniziale.

Con l'entrata in vigore delle linee guida per la registrazione dei veicoli sul registro di immatricolazione nazionale (RIN), i titolari delle registrazioni dei veicoli, devono richiedere le utenze di accesso al RIN e verificare la rispondenza dei dati contenuti nel RIN stesso con le informazioni attuali relative a ciascun veicolo.

Nel caso in cui uno o più dati risultino essere non coerenti con la situazione attuale del veicolo, i titolari della registrazione devono richiedere immediatamente all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie la modifica dei dati stessi secondo la procedura prevista nelle linee guida.

In particolare si invita a verificare, per ciascun veicolo interessato, i dati relativi al "detentore" ed al "soggetto responsabile della manutenzione" che questa Agenzia ha inserito nel RIN alla fine dell'anno 2010, in attesa del recepimento in Italia della Direttiva Interoperabilità 2008/57/CE e della Direttiva Sicurezza 2008/110/CE, secondo quanto disposto con la nota prot. ANSF 06718/10 del 22/10/2010, poi abrogata con il provvedimento di emanazione delle linee guida di cui all'oggetto (prot. 01259/12 del 27 febbraio 2012).

Nelle more dell'emanazione delle linee guida sull'autorizzazione di messa in servizio dei veicoli, i dati contenuti attualmente nel RIN e facenti riferimento all'autorizzazione di messa in servizio dei veicoli sono da intendersi facenti riferimento all'attuale processo di ammissione tecnica del materiale rotabile.

Inoltre, si fa presente che per ciascun veicolo, conforme ad un tipo autorizzato dall'Agenzia, il titolare di tale autorizzazione dovrà richiedere l'autorizzazione di messa in servizio allegando alla stessa richiesta una dichiarazione di conformità al tipo, redatta conformemente al modello adottato dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 201/2011 del 1° marzo 2011, secondo le:

- a) procedure di verifica delle pertinenti STI per i veicoli conformi alle STI;
- b) procedure di verifica definite nei moduli D o E della decisione 768/2008/CE, per i veicoli non conformi alle STI.

Poiché i dati attualmente presenti nel RIN sono stati migrati dal sistema SICES, questo sistema esaurisce la precedente funzione di gestione dei dati dei rotabili immatricolati dalle imprese ferroviarie e dal gestore dell'infrastruttura.

In relazione ai veicoli nel sistema SICES rimangono quindi presenti esclusivamente i dati finalizzati alla gestione dei Certificati di Sicurezza delle Imprese ferroviarie e dell'Autorizzazione di Sicurezza del Gestore dell'infrastruttura, quali l'individuazione delle tipologie di veicoli utilizzati nell'esercizio ferroviario.

La dimostrazione, da parte delle Imprese ferroviarie in possesso di Certificato di Sicurezza parte A e parte B, della capacità di mettere in servizio ed esercire veicoli deve avvenire all'interno dei Sistemi di Gestione della Sicurezza, come previsto dalle "linee guida per il rilascio del Certificato di Sicurezza" emanate con nota ANSF 01766/10 del 23 marzo 2010.

Le Imprese Ferroviarie che alla data di emanazione del presente decreto non siano in possesso di un Certificato di Sicurezza parte A e parte B, per poter utilizzare una nuova tipologia di veicolo registrato nel RIN, devono quindi dare evidenza a questa Agenzia di possedere la capacità di mettere in esercizio ed esercire tali veicoli, attraverso la trasmissione dei documenti previsti al paragrafo II.3.3, punto elenco 16, delle "linee guida per il rilascio del Certificato di Sicurezza" emanate con nota ANSF 01766/10 del 23 marzo 2010.

Quanto detto sopra, per quanto applicabile, vale anche per il gestore dell'infrastruttura.

Al fine di illustrare nel dettaglio i contenuti delle citate linee guida n.1/2012 e per rispondere ad ogni eventuale domanda su tale tema, viene convocato un incontro con tutti gli operatori in indirizzo il giorno 26 marzo 2012 alle ore 10.00 a Firenze presso la Sala Assemblee di Confindustria.

Le richieste di immatricolazione, in applicazione delle precedenti linee guida n.5/2009 per l'immatricolazione dei rotabili ammessi a circolare sulla infrastruttura ferroviaria nazionale emanate il 17 agosto 2009, inoltrate all'Agenzia entro la data dell'incontro suddetto saranno evase con le modalità in uso prima dell'entrata in vigore delle attuali linee guida 1/2012, previa eventuale integrazione, su richiesta dell'Agenzia, dei dati già trasmessi, al fine di consentire la completa disponibilità dei dati richiesti dal Registro Nazionale di Immatricolazione (RIN).

Dal 26 marzo 2012 saranno abrogate anche le "linee guida per il noleggio del materiale rotabile" prot. ANSF 00892/09 del 19/02/2009, determinando per le Imprese Ferroviarie la possibilità di stipulare in autonomia accordi di noleggio con le modalità previste dai propri Sistemi di Gestione della Sicurezza, trasmettendo a questa Agenzia la documentazione prevista al paragrafo II.3.3, punto elenco 16, delle "linee guida per il rilascio del Certificato di Sicurezza" emanate con nota ANSF 01766/10 del 23 marzo 2010, esclusivamente per ogni nuova tipologia di veicolo utilizzato, nell'ambito di richiesta di aggiornamento del Certificato di Sicurezza parte A e parte B.

Per i veicoli attualmente oggetto di contratti di noleggio in vigore tra Imprese Ferroviarie, le Imprese utilizzatrici dovranno far pervenire a questa Agenzia entro sei mesi dall'entrata in vigore delle linee guida ANSF n° 1/2012 per la "registrazione dei veicoli nel RIN", per ciascuna tipologia di veicolo per il quale non sia stata già trasmessa in precedenza, la documentazione prevista al paragrafo II.3.3, punto elenco 16, delle "linee guida per il rilascio del Certificato di Sicurezza" emanate con nota ANSF 01766/10 del 23 marzo 2010.

Il Direttore  
Ing. Alberto Chiovelli